


**CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE**  
**Sezione III<sup>^</sup>**

*Notifica per pubblici proclami del ricorso RG n. 7873/2011*

Con ordinanza collegiale n. 1047/2012, depositata il 23 febbraio 2012, modificata con ordinanza n. 1934/2012, depositata il 31 marzo 2012, il Consiglio di Stato, Sez. III<sup>^</sup>, ha ordinato a Telecom Italia Media S.p.a., con sede in Roma, Via della Pineta Sacchetti, n. 229, P.IVA 13289460159, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Beniamino Caravita di Toritto (C.F.: CRVBMN54D19H501A), Luca Sabelli (C.F.: SBLLCU60E15H501H), Francesca Pace (C.F.: PCAFNC61D41H501C) e Marcello Collevocchio (C.F.: CLLMCL65E22C632F), domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6 (fax 06/42001646; pec abilitata: cdta@legalmail.it), l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso RG 7873/2011 dalla stessa proposto contro la Società Italiana Televisioni S.r.l. (C.F.: 07086760589) e nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico (P.IVA: 80230390587), Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (P.IVA: 95011660636), Videonola S.r.l. (P.IVA: 03840291219), Napoli Canale 21 S.p.a. (P.IVA 01220810632), Televomero S.p.a. (C.F.: 01530140639), All Music S.p.a. (P.IVA: 13110470153), Aeranti-Corallo Associazione non riconosciuta (C.F.: 93074270427), Federazione Radio Televisioni (F.R.T.) (C.F.: 97032370583), per l'annullamento della sentenza del Tar Lazio, Roma, Sez. III<sup>^</sup> Ter, n. 6901/2011, depositata il 1° agosto 2011. Tale pronuncia è stata appellata nella parte in cui ha accolto il ricorso RG 10449/2010 proposto da Società Italiana Televisioni S.r.l. (integrato da un successivo ricorso per motivi aggiunti depositato il 31 dicembre 2010) avverso la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle




Comunicazioni (di seguito "AGCOM") n. 366/10/CONS, recante il "*Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo*", il Bando per l'attribuzione delle numerazioni pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico l'11 agosto 2010, nonché il decreto ministeriale del 22 dicembre 2010 con cui le è stata attribuita la numerazione nella Regione Campania.

Con ricorso depositato dinanzi al Consiglio di Stato in data 7 ottobre 2011, Telecom Italia Media S.p.a. ha impugnato la sentenza n. 6901/2011 in quanto erronea, illogica, contraddittoria e lesiva dei propri diritti ed interessi per i motivi di diritto di seguito riassunti.

**1. Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha affermato l'inidoneità delle graduatorie Co.re.com. quale criterio per l'assegnazione delle numerazioni alle emittenti locali.**

La sentenza di primo grado risulta erronea in quanto: *i)* la disciplina contenuta nel Decreto Ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, ai sensi della quale i Co.re.com redigono le graduatorie ai fini dell'assegnazione dei contributi statali annualmente erogati alle emittenti locali (*ex art. 45, comma 3, della L. n. 448/98*), prevede dei requisiti di ammissibilità, delle cause di esclusione e dei criteri per l'assegnazione dei punteggi pienamente idonei a soddisfare i criteri di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 177/05. Le graduatorie Co.re.com., infatti, premiando le emittenti che impiegano giornalisti professionisti e che si siano impegnate, tra l'altro, a rispettare la normativa a tutela dei minori e a trasmettere quotidianamente programmi autoprodotti di contenuto ampio e variegato, valorizzano le emittenti locali di qualità, in conformità alle previsioni del D.Lgs. n.



177/05; ii) le graduatorie Co.re.com. rappresentano l'unico criterio effettivamente utilizzabile dall'Autorità, stante l'inattendibilità e la parzialità dei dati di ascolto raccolti dalla società Auditel.

Alla luce delle esposte considerazioni, Telecom Italia Media S.p.a. ha chiesto l'accoglimento dell'appello proposto e, per l'effetto, in annullamento e/o riforma della sentenza gravata, l'integrale rigetto del ricorso proposto in primo grado.

Come disposto dalla citata ordinanza collegiale n. 1047/2012, modificata con ordinanza collegiale n. 1934/2012, depositata il 31 marzo 2012, in considerazione della ivi riconosciuta difficoltà di individuazione dell'assegnatario del primo e dell'ultimo numero dei singoli sottoblocchi per ogni arco di numerazione derivante dai continui cambiamenti cui è soggetta l'assegnazione dei canali alle varie emittenti, la presente notifica *"è diretta a tutti i fornitori di servizi audiovisivi assegnatari per i propri palinsesti di una numerazione nell'ambito dell'ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre"*.

Si avvisa che la pubblica udienza di trattazione del merito del ricorso è fissata al 22 giugno 2012.

avv.ti prof. Beniamino Caravita di Toritto  
Luca Sabelli - Francesca Pace - Marcello Collevocchio

TS12ABA5752 (A pagamento).

